

Serie Ordinaria n. 48, - Giovedì 27 novembre 2014

D.G. Commercio, turismo e terziario

Circolare regionale 24 novembre 2014 - n. 9

Commercio su aree pubbliche: trasferimento in gestione dell'azienda o di un ramo di essa

Con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche, sono pervenute numerose richieste, da Comuni e Associazioni di categoria, relative alle modalità di trasferimento in gestione dell'azienda o di un ramo di essa. A tal proposito si evidenzia quanto segue.

Il trasferimento in gestione dell'azienda o di un ramo di essa è disciplinato dall'articolo 25 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), il cui comma 1 prevede la necessità che sia trasferita l'autorizzazione amministrativa a chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge medesima.

Pertanto il Comune, non solo dovrà procedere alla reintestazione dell'autorizzazione (non essendo sufficiente, come già segnalato con circolare n. 3 del 10 febbraio 2014, la presa d'atto di presentazione di una SCIA), ma dovrà anche verificare, oltre al possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali, che sia dimostrato il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa.

Ciò comporta che il subentrante eserciti effettivamente l'attività cedutagli in affitto e non una diversa, sia per prodotti che per settore merceologico.

L'affitto d'azienda, infatti, è disciplinato dal codice civile che prevede, tra l'altro che il subentrante debba gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Il direttore generale
Danilo Piercarlo Maiocchi